

## CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile Città della Disfida

## SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

# **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Proposta n. 903

del 29/05/2017

Determina n. 744 del 29/05/2017

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DI SETTE RUE SOC. COOP.A.R.L. DI BARLETTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DEL CASTELLO E DEL MUSEO CIVICO - CIG N.367457640A

## CITTA' DI BARLETTA Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile Città della Disfida

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI Proposta n. 903 del 29/05/2017 Numero Generale del

## IL DIRIGENTE SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

#### Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.155 del 04.08.2011, l'Amministrazione Comunale ha definito gli indirizzi per l'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica per la gestione dei servizi ausiliari del Museo Civico per il biennio 2011-2013, riferiti ai servizi di biglietteria, accoglienza al pubblico, sorveglianza spazi espositivi ed altre attività ausiliarie;
- con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2303 del 29.11.2011, è stata indetta gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art.3 comma 37 e dell'art.55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., per l'affidamento della gestione dei servizi ausiliari inerenti il "bene culturale" Castello, compreso il Museo Civico per il biennio 2012/2013, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art.83 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
- con la suddetta determinazione n. 2303/2011 sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto e lo schema del Bando di gara;
- per effetto della disciplina delle vigenti disposizioni di legge concernente le norme sui provvedimenti di gara degli appalti, si è dato pubblicità alla gara a procedura aperta mediante apposito bando di gara n.51/2011, affisso all'Albo Pretorio e pubblicato all'Albo Pretorio Informatico on-line, sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti" e sul sito internet del Comune di Barletta e per estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), sui giornali nazionali e locali, sul SIMOG e sul sito del Ministero delle Infrastrutture;
- in data 31.01.2012, il Presidente di gara ha proceduto, in seduta pubblica, all'apertura della busta contrassegnata dalla lettera "A" e alla verifica della documentazione amministrativa contenuta in ogni singola busta presentata dalle ditte concorrenti, con quella richiesta dal bando di gara, ammettendo al prosieguo delle operazioni di gara la ditta Novamusa S.p.A. di Messina e la Cooperativa Sette Rue a r.l. di Barletta, mentre veniva esclusa l'ATI Ulixes s.c.a. di Bari/Coop. soc. Gemma di Andria;
- nella stessa seduta, il Presidente di gara ha proceduto al sorteggio pubblico, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i., della ditta N.1 Novamusa S.p.A. di Messina, per la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e di capacità tecnico/professionale;
- in data 02.05.2012, il Presidente di gara, in seduta pubblica, ha comunicato che la verifica della documentazione trasmessa dalla ditta N.1 Novamusa S.p.A. di Messina ha confermato le dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e quindi ha confermato l'ammissione alla gara della ditta N.1 Novamusa S.p.A. di Messina. La ditta Novamusa S.p.A. ha presentato la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000 n.445, di presentazione di copie conformi all'originale delle certificazioni presentate e nello specifico la certificazione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Ravenna-Ferrara-Forlì/Cesena −Rimini dei servizi resi dalla Società Novamusa S.p.A., senza dar luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria per l'importo complessivo di €2.307.154,21 di cui €1.439.162,30 per biglietteria (il bando del Comune di Barletta richiedeva una capacità tecnico professionale per un fatturato globale dell'impresa realizzato negli ultimi tre anni 2008-2009-2010 non inferiore ad Euro 400.000,00 e l'elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni, svolti in particolare per Enti Pubblici, per un importo pari ad €300.000,00 iva esclusa, senza l'instaurazione di alcun contenzioso);
- la seduta pubblica del 02.05.2012 è proseguita con l'apertura della busta contrassegnata dalla lettera "B" contenente l'Offerta Tecnica-Qualitativa di entrambe le ditte concorrenti ammesse, per la verifica della documentazione presentata;

- in data 28.10.2013, il Presidente di gara, in seduta pubblica, dopo aver letto i verbali di Commissione e i punteggi attribuiti dalla stessa agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, nonché i punteggi complessivi conseguiti dall'offerta tecnica prodotta dalle due ditte, ha proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e all'attribuzione del relativo punteggio, aggiudicando provvisoriamente l'appalto biennale della "Gestione dei Servizi Ausiliari del Castello e Museo Civico" in favore del ditta N.1 Novamusa S.p.A. di Messina, che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto pari a punti 86, di cui punti 46 attribuiti all'offerta tecnica e punti 40 attribuiti all'offerta economica, al costo offerto di € 210.646,00 onnicomprensivo per un biennio, giusta verbale di gara n.3;
- d'ufficio si è proceduto alla verifica delle autodichiarazioni effettuate in sede di gara in relazione ai requisiti di capacità generale di cui all'art. 38 lettera b), c), m ter), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché alla verifica delle certificazioni attestanti: la regolarità fiscale, l'ottemperanza alla legge n.68/99, l'informativa antimafia e, tramite il servizio telematico, la certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC), avendo preso atto che la ditta Novamusa ha subito modificazioni statutarie;
- con Determinazione Dirigenziale n.1331 del 04.10.2013 è stata rimodulata la prenotazione di spesa, relativa all'affidamento biennale dei servizi ausiliari al Castello e Museo Civico, sui bilanci 2013 2014 e 2015;

#### Premesso, altresì, che:

- con Determinazione Dirigenziale n.579 del 28.04.2014 è stato dapprima aggiudicato in via definitiva alla ditta Novamusa Srl l'appalto per la "Gestione dei servizi ausiliari del Castello e Museo Civico" di Barletta:
- sulla base di notizie mediatiche relative agli ammanchi addebitabili alla società Novamusa per non aver versato nelle casse della Regione Sicilia gli incassi dei biglietti dei beni culturali di cui erano gestori e dell'arresto del legale rappresentante della ditta con l'accusa di peculato, in data 18 febbraio 2014 dal Settore Beni e Servizi Culturali è stata inviata con raccomandata A/R una richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia e presso il Tribunale di Palermo per avere notizie sulle pendenze penali e precedenti penali a carico del sig. M. G, legale rappresentante della Società Novamusa S.p.A., al fine di avviare un procedimento funzionale alla verifica degli elementi idonei ad incidere sull'affidamento definitivo dell'appalto e sulla futura stipulazione negoziale;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, in data 07/03/2014 ha trasmesso un fax nel quale riferisce che: "per precedenti penali si intende il certificato del casellario per il quale occorre riferirsi alla Procura in cui ha sede l'ufficio richiedente" (l'ufficio appalti aveva già richiesto quanto risultasse al casellario giudiziario della Procura di Trani, pervenuto con esito NULLA) e che "per il carico pendente bisogna rivolgersi alla Procura di residenza del soggetto" (la dott.ssa Scommegna, Presidente di gara, aveva già richiesto in data 18 febbraio 2014 i carichi pendenti alla Procura di Civitavecchia);
- il Presidente di gara, prendendo atto che alla data del 28 aprile 2014 nulla era pervenuto, trascorsi due mesi e considerato che tutti i documenti amministrativi e penali acquisiti dalla stazione appaltante erano rispondenti al bando e alle norme di legge, ha adottato la determinazione dirigenziale n.579 del 28.04.2014 di aggiudicazione definitiva dell'appalto;

## Tenuto conto che:

- in data 09/05/2014, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, è pervenuta al Comune di Barletta la risposta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, acquisita al protocollo comunale in pari data al n.25523, che in parola riportava: "in relazione al sig. M. G. pende procedimento penale n.XXXX in relazione al quale il PM ha formulato richiesta di giudizio immediato";
- ugualmente, per la sentenza della Corte dei Conti n.596/2014 che condanna la ditta Novamusa S.p.A. al pagamento di circa €19.000.000,00 in favore della Regione Sicilia e di alcuni Comuni siciliani, si è venuti a conoscenza solo successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell'appalto di che trattasi;

- l'Amministrazione di Barletta, appena acquisite tali notizie, ha richiesto alla ditta Novamusa S.r.l. chiarimenti su quanto appreso della sentenza di condanna della Corte dei Conti sez. giurisdizionale per la Regione Sicilia nei confronti della stessa ditta, con nota del 19.05.2014 prot.n.27386;
- in riscontro alla suddetta richiesta, la Società Novamusa con missiva del 26/05/2014, acquisita al protocollo comunale al n.28842 del 27.05.2014, rispondeva che: in relazione alla causa dinnanzi al giudice ordinario pende giudizio di impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Palermo e in relazione alla sentenza della Corte dei Conti si accingeva alla relativa impugnazione comunicando che "l'oggetto della sentenza della Corte dei Conti è già considerato nell'ambito del contenzioso pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo, riguardando invero le medesime contestazioni relative alle biglietterie già mosse dalla Regione Sicilia";
- nelle more, la Cooperativa Sette Rue ha adito il Tar Puglia, con ricorso iscritto al n.794/2014 Reg. Ric., per chiedere l'annullamento della Determinazione Dirigenziale del Comune di Barletta Settore Beni e Servizi Culturali n.579 del 28/04/2014 pubblicata in data 08/05/2014 di aggiudicazione definitiva in favore della Novamusa S.r.l.;
- il Tar Puglia ha fissato l'udienza di discussione nel merito per il giorno 11.03.2015, in attesa che il Comune di Barletta si pronunciasse sul procedimento teso a verificare l'affidabilità dell'aggiudicatario, giusta nota dell'Avvocatura comunale del 17.07.2014 prot.n.39247;
- con nota prot.n.4293 del 21.01.2015, l'Avvocatura comunale ha comunicato che la discussione del ricorso fissata per il giorno 11.03.2015 è stata posticipata al giorno 27.05.2015;

#### Considerato che:

- il bando di gara richiedeva, a pena di esclusione, tra le dichiarazioni ex art.38 D.Lgs. n. 163/2006, quella relativa alla insussistenza di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale da parte del concorrente:
- ogni concorrente avrebbe dovuto comunque dichiarare l'esistenza di precedenti al fine di consentire all'Amministrazione la verifica in merito all'opportunità di costituire un rapporto fiduciario, prevedendo tra l'altro il bando, in caso di dichiarazioni mendaci, l'automatica esclusione dalla gara;
- la società Novamusa S.p.A., a firma del suo legale rappresentante M. G., ha dichiarato in data 20.01.2012 di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;
- dopo l'aggiudicazione definitiva (d.d. n.579 del 28.04.2014), anche a seguito di notizie apparse sugli organi di stampa, è emerso che l'aggiudicataria Novamusa già all'epoca della partecipazione alla gara (20.01.2012) era stata attinta da diversi procedimenti riguardanti soprattutto la gestione dei servizi dei principali siti archeologici siciliani;
- la sentenza n. 596/2014 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 60644 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di Novamusa S.p.A., depositata in segreteria alla data del 06.05.2014, recita: "va affermata la responsabilità amministrativa di Società Novamusa con conseguente condanna al pagamento, in favore della Regione Siciliana e dei Comuni dell'intero importo del danno erariale (oltre interessi legali dalla data di omissione dei versamenti delle somme riscosse, oltre alla rivalutazione monetaria ), di: € 16.032.328,09 a carico della Regione siciliana ed € 2.784.522 a carico dei Comuni......";
- dalla lettura della sentenza è emerso che la Procura ha svolto una mirata istruttoria finalizzata ad accertare la sussistenza di danno erariale arrecato da Novamusa S.p.A. alla Regione Siciliana, nell'espletamento dei servizi aggiuntivi ex artt. 112, e 113, D.L.gs. 49/1999, in ordine alla mancata corresponsione del canone concessorio e al mancato riversamento degli introiti dei biglietti di ingresso nei siti culturali di interesse regionale, delegando a tal fine il Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo; inoltre, la Regione Sicilia Assessorato beni culturali ed ambientali ha comunicato con diverse lettere la sussistenza di situazioni di inadempimento degli obblighi negoziali da parte di Novamusa S.p.A. e di aver contestato gli addebiti al concessionario con il quale erano in corso le procedure per la cessazione del rapporto concessorio (note degli anni 2008 e 2009 riportate in sentenza);
- tali avvenimenti, comunque, sono stati del tutto omessi da Novamusa nella sua dichiarazione, in violazione dei generali principi di buona fede e correttezza;

- sotto il profilo formale, il contenuto non veritiero della dichiarazione sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., dalla Novamusa S.p.A. equivarrebbe già ad omessa dichiarazione sanzionabile con l'esclusione;
- anche in relazione ad un'altra gara, in cui era concorrente la Società Novamusa (gara espletata nello stesso periodo di quella oggetto del presente provvedimento), il Comune di Ravenna ne ha disposto l'esclusione ed il Tar Emilia Romagna con sentenza 452/13 ha confermato tale provvedimento a sua volta rifacendosi ad altre due ordinanze cautelari del giudice amministrativo, emesse rispettivamente dal TAR Sicilia, sede di Palermo, in primo grado (ord.875/2011) e dal Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, in appello (ord.19/2012), con le quali è stata respinta l'istanza cautelare presentata da Novamusa per l'esclusione dalle gare indette dalla Regione Sicilia per i gravi inadempimenti a precedenti concessioni nella Regione Sicilia (vedi Tar Emilia Romagna n.452 del 12/06/2013, confermate sia pure in sede cautelare dall'ordinanza del Consiglio di Stato 2912/13);

#### Considerato, inoltre, che:

- il procedimento attivato dal Comune di Barletta è posto a presidio della fiducia che la stazione appaltante deve riporre nell'appaltatore sin dal momento genetico del rapporto contrattuale;
- la verifica da parte del Comune di Barletta attiene l'affidabilità del potenziale contraente e dunque l'eventuale esclusione è rimessa ad una valutazione motivata dell'Amministrazione sulla gravità della violazione, senza che detta violazione debba essere necessariamente accertata in via definitiva (vedi TAR Puglia Sez.I, sentenze n.82 dell'11/01/2012 e n.1183 del 14/06/2012);
- nel merito può ritenersi senza ombra di dubbio ed è documentato che la Novamusa s.r.l. è stata autrice di gravi inadempimenti in diversi contratti di appalto, tali da ritenere che la Novamusa abbia tenuto un comportamento gravemente censurabile ed oltremodo trasgressivo delle più elementari regole di buon senso e prudenza, provocando un danno erariale con gravi responsabilità;
- è notizia datata maggio 2014, acquisita da quotidiani on line, che la Corte dei Conti per la regione Lazio stava indagando sulla gestione della società Novamusa del sito archeologico di Ostia Antica, per l'anno 2008, in quanto non avrebbe depositato la documentazione relativa alle somme riscosse nell'esercizio 2008, di conseguenza, mancando le matrici dei biglietti emessi, non è possibile effettuare un controllo sul denaro versato dalla società nelle casse della Soprintendenza speciale per i Beni archeologici di Roma;
- il Consiglio di Stato con sentenza 902/10 ha dichiarato legittima l'esclusione di Novamusa s.p.a. adottata dal Ministero per i Beni Culturali nella gara per la gestione della Biblioteca Nazionale centrale di Roma, in quanto nelle pregresse gestioni per gli anni 2005/2007 Novamusa s.p.a. non aveva versato all'erario i canoni annui concessori e le quote percentuali sulle entrate, "determinando un inadempimento interpretato dalla stazione appaltante prima e dal Tar poi, come causa di esclusione dalla nuova gara, in quanto indice di inaffidabilità, negligenza e mala fede, sanzionabile ai sensi dell'art.38 lett.f) d.lgs.n.163 del 2006;

#### Considerato, altresì, che:

- la rilevanza dell'errore grave "non è circoscritta ai casi occorsi nell'ambito di rapporti contrattuali intercorsi con la stazione appaltante che bandisce la gara, ma attiene indistintamente a tutta la precedente attività professionale d'impresa, in quanto elemento sintomatico della perdita del requisito dell'affidabilità e capacità professionale ed influente sull'idoneità dell'impresa a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi di rilievo pubblico che la stazione appaltante persegue.......(vedi Determinazione dell'Autorità di Vigilanza n.1 del 12/01/2010). L'accertamento dell'errore grave può avvenire con qualsiasi mezzo di prova e, quindi, può risultare sia di fatti certificati in sede amministrativa o giurisdizionale, che dai fatti attestati da altre stazioni appaltanti o anche da fatti resi noti attraverso altre modalità";
- sulla base di tale presupposti ed a seguito delle citate vicende giudiziarie non sembra che l'aggiudicataria Novamusa s.r.l. sia in grado di garantire l'affidabilità che dovrebbe essere alla base dell'insorgendo rapporto contrattuale;
- in attuazione dei principi di trasparenza e legalità che l'Ente intende perseguire e comunque per i riflessi sull'immagine dell'Ente, non è opportuno e prudenziale affidare i servizi ausiliari del Castello e Museo

Civico in favore di Novamusa , in presenza di simili precedenti, considerando altresì che nessuna delle citate azioni giudiziarie ha avuto un esito favorevole per la società Novamusa;

#### Tenuto conto che:

- con nota prot.n.59785 del 20.11.2014, trasmessa con pec in pari data, è stato comunicato alla società Novamusa S.r.l. l'avvio del procedimento di annullamento della determinazione dirigenziale n.579 del 28.04.2014 di aggiudicazione definitiva dell'appalto biennale per la "Gestione dei servizi ausiliari del Castello e Museo Civico" di Barletta;
- la società Novamusa S.r.l. con nota del 19 dicembre 2014, anticipata via pec e trasmessa con raccomandata A/R, introitata al protocollo comunale al n.282 in data 15.01.2015, ha riscontrato la comunicazione su menzionata;
- con Determinazione Dirigenziale n.466 del 01.04.2015 questa Amministrazione ha annullato in autotutela la Determinazione Dirigenziale n.579 del 28/04/2014 di aggiudicazione definitiva in favore di Novamusa Srl per l'affidamento biennale della Gestione dei Servizi ausiliari del Castello e Museo Civico;
- la società Novamusa S.r.l., in data 26.05.2015, ha notificato a questa Amministrazione il ricorso avverso la Determinazione Dirigenziale n.466 del 01.04.2015 di annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale n.579 del 28/04/2014 di aggiudicazione definitiva in favore di Novamusa srl per l'affidamento biennale della Gestione dei Servizi ausiliari del Castello e Museo Civico;
- nel frattempo, il T.A.R. Puglia sede di Bari, Sezione Prima, sia pure al fine della decisione sulle spese di lite, con sentenza n.841 dell'11.06.2015 ha dato atto della fondatezza del ricorso n.794/2014 Reg. Ric. proposto dalla Sette Rue Società Cooperativa a r. l., dichiarando la cessazione della materia del contendere in quanto l'Amministrazione comunale di Barletta aveva provveduto ad annullare in autotutela i provvedimenti impugnati dalla ricorrente;

#### Rilevato che:

il T.A.R. Puglia – sede di Bari, Sezione Prima, "Vista la dichiarazione depositata il 20.12.2016, con la quale la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio", con Sentenza n.12/2017 ha dichiarato improcedibile il ricorso n.661/2015 Reg. Ric. proposto da Novamusa Srl in ordine alla Determinazione Dirigenziale n.466 del 01/04/2015 di annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale n.579 del 28/04/2014 di aggiudicazione definitiva in favore di Novamusa srl per l'affidamento biennale della Gestione dei Servizi ausiliari del Castello e Museo Civico, per sopravvenuto difetto di interesse da parte della ricorrente;

## Considerato, infine, che:

la giurisprudenza amministrativa consolidata ritiene che in ossequio alla regola della conservazione degli atti giuridici, una volta che venga annullata l'aggiudicazione della procedura di gara alla prima classificata, il legittimo e trasparente operato dell'amministrazione deve tradursi nell'aggiudicazione della procedura alla seconda classificata; ex multis, in tal senso: "E' illegittimo l'operato dell'Amministrazione che in seguito all'annullamento giurisdizionale della disposta aggiudicazione faccia luogo all'annullamento dell'intera procedura di gara. Nella descritta ipotesi, invero, l'Amministrazione è tenuta a riprendere il procedimento dal segmento direttamente viziato e, dunque, a riaprire il procedimento di gara, adottando tutti gli atti consequenziali finalizzati alla nuova aggiudicazione, in ossequio alla regola della conservazione degli atti giuridici. Annullata, dunque, l'aggiudicazione della procedura di gara alla prima classificata, il legittimo e trasparente operato dell'Amministrazione deve tradursi nell'aggiudicazione della procedura alla seconda classificata, la cui offerta era stata considerata in precedenza ammissibile. Solo dopo l'attuazione di tale fase rinnovatoria, imposta dalla esecutività della sentenza di annullamento del provvedimento di aggiudicazione, l'Amministrazione resta libera, in alternativa alla stipula del contratto per l'affidamento della concessione, di procedere in via di autotutela alla rimozione degli atti indittivi della gara ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, poiché non è ad essa precluso di provvedere, dopo la riapertura del procedimento di aggiudicazione ed adozione dei provvedimenti dovuti, mediante atto adeguatamente motivato con il richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico, alla revoca d'ufficio ovvero all'annullamento dell'aggiudicazione." (Cons. Stato, Sez. V, 22/10/2012, n. 5397; in senso conforme si pongono: T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 16/10/2013, n. 4644, Cons. Stato, Sez. IV, 03/05/2011, n. 2646 e T.A.R. Basilicata Potenza, Sez. I, 21/07/2015, n. 430);

Tenuto conto che al fine di procedere alla conclusione della procedura di gara è stato necessario:

- richiedere ed acquisire le certificazioni di rito a riprova dei requisiti di ordine generale in capo alla ditta N.2 Sette Rue Società Cooperativa a r.l.;
- verificare la risoluzione di problematiche relative al Codice Identificativo di Gara con l'ANAC, per motivazioni non imputabili a questa stazione appaltante;
- richiedere ed acquisire dalla ditta N.2 Sette Rue Società Cooperativa a r.l. la conferma della validità dell'offerta economica;

#### Tutto ciò premesso,

si rende necessario aggiudicare in via definitiva alla ditta N.2 Sette Rue Soc. Coop.a.r.l. di Barletta, che ha conseguito il punteggio complessivo pari a 83 punti, di cui 46 punti attribuiti all'offerta tecnica e 37 punti all'offerta economica, l'appalto per l'affidamento biennale della gestione dei servizi ausiliari del Castello e del Museo Civico di Barletta al prezzo offerto di €227.700,00 omnicomprensivo, oltre alla rideterminazione dell'iva pari ad € 1.881,82 per l'effetto dell'art.11 comma 1 lett.a) del D.L. n.76 del 28.06.2013;

**Dato atto che** la procedura di gara in questione è stata espletata ai sensi del D.Lgs.163/2006 e quindi deve essere conclusa e contrattualizzata ai sensi del suddetto decreto, giusta Comunicato del Presidente ANAC dell'11 maggio 2016;

#### Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i;
- la Determinazione Dirigenziale n.466 del 01/04/2015 di annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale n.579 del 28/04/2014 di aggiudicazione definitiva in favore di Novamusa srl per l'affidamento biennale della Gestione dei Servizi ausiliari del castello e Museo Civico;
- la Delibera di C.C. n. 21 del 27.03.2017 di approvazione del bilancio 2017-2019;

**Tutto ciò premesso**, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/00 e ss.mm.ii.

#### DETERMINA

per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **DI DARE ATTO** che con Determinazione Dirigenziale n.466 del 01/04/2015 si è provveduto all'annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale n.579 del 28/04/2014 di aggiudicazione definitiva in favore di Novamusa Srl per l'affidamento biennale della Gestione dei Servizi ausiliari del Castello e Museo Civico, attesi i gravi inadempimenti relativi a precedenti concessioni, comportandone l'implicita esclusione dalla procedura di gara per il mancato possesso dei requisiti ex art.38 D.Lgs. 163/2006;
- 2) DI PRENDERE ATTO che il T.A.R. Puglia sede di Bari, Sezione Prima, sia pure al fine della decisione sulle spese di lite, con sentenza n.841 dell'11.06.2015 ha dato atto della fondatezza del ricorso n.794/2014 Reg. Ric. proposto dalla Sette Rue Società Cooperativa a r. l. per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale del Comune di Barletta Settore Beni e Servizi Culturali n.579 del 28/04/2014 di aggiudicazione definitiva in favore della Novamusa S.r.l., dichiarando la cessazione della materia del contendere in quanto l'Amministrazione comunale di Barletta aveva provveduto ad annullare in autotutela i provvedimenti impugnati dalla ricorrente;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** della Sentenza Tar Puglia n.12/2017, acquisita agli atti in data 07.03.2017, con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso n.661/2015 Reg.Ric. proposto da Novamusa Srl in ordine alla Determinazione Dirigenziale n.466 del 01/04/2016 di annullamento in autotutela della

Determinazione Dirigenziale n.579 del 28/04/2014 di aggiudicazione definitiva in favore di Novamusa srl per l'affidamento biennale della Gestione dei Servizi ausiliari del Castello e Museo Civico, per sopravvenuto difetto di interesse da parte della ricorrente "Vista la dichiarazione depositata il 20.12.2016, con la quale la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio";

- 4) **DI CONFERMARE**, in ossequio alla regola della conservazione degli atti giuridici, l'approvazione degli allegati verbali di gara nn.1, 2 e il n.3 (limitatamente allo svolgimento della procedura di gara ed alla attribuzione dei punteggi alle ditte concorrenti) e i verbali di Commissione tecnica nn.1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10;
- 5) **DI PRENDERE ATTO** della nota del 10.05.2017 prot.n.38084 del 26.05.2017 di conferma della validità dell'offerta economica resa dalla ditta Sette Rue Soc. Coop.a.r.l. di Barletta a seguito di richiesta della stazione appaltante del 09.05.2017 prot.n.33263;
- 6) DI AGGIUDICARE in via definitiva alla ditta N.2 Sette Rue Soc. Coop.a.r.l. di Barletta, che ha conseguito il punteggio complessivo pari a 83 punti, di cui 46 punti attribuiti all'offerta tecnica e 37 punti all'offerta economica, l'appalto per l'affidamento biennale della gestione dei servizi ausiliari del Castello e del Museo Civico di Barletta al prezzo offerto di €227.700,00 omnicomprensivo, oltre alla rideterminazione dell'iva pari ad € 1.881,82 per l'effetto dell'art.11 comma 1 lett.a) del D.L. n.76 del 28.06.2013;
- 7) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva per l'aggiudicazione dell'appalto è di €229.581,82iva compresa e trova copertura sul cap.9592002 bilancio 2017-2019;
- 8) **DI DARE ATTO** che la spesa necessaria per l'anno 2017 è di €66.961,36 iva compresa e trova copertura sul cap.9592002 bilancio 2017;
- 9) **DI IMPEGNARE** la restante spesa di € 162.620,46 sul cap.9592002 così come segue:
  - € 114.790,91 bilancio 2018
  - € 47.829,55 bilancio 2019
- 10) DI DARE ATTO che la procedura di gara in questione è stata espletata ai sensi del D.Lgs.163/2006 e quindi deve essere conclusa ai sensi del suddetto decreto, giusta Comunicato del Presidente ANAC dell'11 maggio 2016;
- 11) **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali;
- 12) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Ufficio Contratti per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa;
- 13) **DI TRASMETTERE, inoltre,** il presente atto dirigenziale al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli adempimenti di competenza in ordine alle operazioni contabili, nonché all'albo pretorio on line per la pubblicazione;
- 14) **DI TRASMETTERE, altresì,** il presente atto al webmaster per la pubblicazione sul sito web istituzionale, in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n.33/2013.

## Allegati:

- Verbali di gara nn.1, 2 e3
- Verbali di Commissione tecnica nn.1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10

Il Dirigente Dott.ssa Santa Scommegna

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

SCOMMEGNA SANTA;1;123368505369091482836390725932255011350



## **COMUNE DI BARLETTA**

**BARLETTA-ANDRIA-TRANI** 

#### Determinazione SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.744 del 29/05/2017

#### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017 Impegno di spesa 2018 196/0 Data: 30/05/2017 Importo: 74.790,91

Oggetto: DETERMINA NR.744 (PROPOSTA NR:903): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DI SETTE RUE SOC. COOP.A.R.L.

DI BARLETTA PER L'ÀFFIDAMENTO BIENNALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DEL CASTELLO E DEL

MUSEO CIVICO - CIG N.367457640A

Capitolo: 2018 9592002 Servizi aggiuntivi museo civico.

**Codice bilancio:** 5.02.1.0103 **SIOPE:** 1.03.02.15.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Atto Amministrativo: Determinazioni Beni e servizi culturali-teatro NR. 744 DEL 29/05/2017

#### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**ESERCIZIO:** 2017 Impegno di spesa 2019 93/0 **Data:** 30/05/2017 Importo: 47.829,55

Oggetto: DETERMINA NR.744 (PROPOSTA NR:903): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DI SETTE RUE SOC. COOP.A.R.L.

DI BARLETTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DEL CASTELLO E DEL

MUSEO CIVICO - CIG N.367457640A

Capitolo: 2019 9592002 Servizi aggiuntivi museo civico.

**Codice bilancio:** 5.02.1.0103 **SIOPE:** 1.03.02.15.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Atto Amministrativo: Determinazioni Beni e servizi culturali-teatro NR. 744 DEL 29/05/2017



#### **COMUNE DI BARLETTA**

**BARLETTA-ANDRIA-TRANI** 

#### Determinazione SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.744 del 29/05/2017

#### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**ESERCIZIO:** 2017 Impegno: 2017 112/0 **Data**: 30/04/2016 Importo: 115.000,00

**ESERCIZIO:** 2017 Subimpegno di spesa: 2017 112/2 **Data:** 30/05/2017 **Importo:** 66.961,36

Oggetto: DETERMINA NR.744 (PROPOSTA NR:903): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DI SETTE RUE SOC. COOP.A.R.L.

DI BARLETTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DEL CASTELLO E DEL

MUSEO CIVICO - CIG N.367457640A

Capitolo: 2017 9592002 Servizi aggiuntivi museo civico.

Codice bilancio: 5.02.1.0103 SIOPE: 1.03.02.15.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Atto Amministrativo: Determinazioni Beni e servizi culturali-teatro NR. 744 DEL 29/05/2017

#### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**ESERCIZIO:** 2017 Impegno di spesa 2018 195/0 **Data:** 30/05/2017 Importo: 40.000,00

Oggetto: DETERMINA NR.744 (PROPOSTA NR:903): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DI SETTE RUE SOC. COOP.A.R.L.

DI BARLETTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DEL CASTELLO E DEL

MUSEO CIVICO - CIG N.367457640A

Capitolo: 2018 9592002 Servizi aggiuntivi museo civico.

**Codice bilancio:** 5.02.1.0103 **SIOPE:** 1.03.02.15.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Atto Amministrativo: Determinazioni Beni e servizi culturali-teatro NR. 744 DEL 29/05/2017

BARLETTA Ii, 30/05/2017

Il compilatore



Il Dirigente del Settore Finanziario dott. Michelangelo Nigro



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2017 / 903

Settore Proponente: **SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI** 

Ufficio Proponente: Servizio teatro, biblioteca e attività culturali

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DI SETTE RUE SOC. COOP.A.R.L. DI BARLETTA PER

L'AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DEL CASTELLO E DEL

MUSEO CIVICO - CIG N.367457640A

Nr. adozione settore: 22 Nr. adozione generale: 744

Data adozione: 29/05/2017

Visto contabile	
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sena 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.	si dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE	
Data 05/06/2017	Il Dirigente del Settore Finanziario

Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115



Albo Pretorio Informatico

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:**

DATA 29/05/2017

N° 744

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 06/06/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 21/06/2017

Barletta, lì 06/06/2017

Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

Il Dirigente Responsabile Dell'Alpo Pretorio Informatico Dott.ssa Rosa Di Palma